

Ristretti orizzonti

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.

Charles – Louis de Secondat de Montesquieu, *De l'esprit des lois* (1748)

Leggere fa bene, rileggere ancor di più; riflettere, non ne parliamo.

Così l'epigrafe che campeggia nel bel volume uscito quest'anno, *Conflitto tra poteri. Magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana*, scritto da Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, costituisce l'occasione per riflettere sulla malintesa idea espressa dal Ministro della Giustizia a proposito di una recente decisione a lui sgradita (e non solo a lui).

I fatti sono noti e, per quanto concernenti materia complessa, semplici nella loro lettura, per quanto qui rileva.

Con decreto (definito *sentenza* dal Guardasigilli...) dello scorso 18 ottobre una magistrata romana ha ritenuto « l'insussistenza del presupposto necessario per la procedura di frontiera e per il trattenimento », e per l'effetto « l'assenza di un titolo di permanenza del richiedente protezione nelle strutture » di cui al Protocollo tra Italia e Albania. Così, « dichiarata assorbita ogni altra eccezione difensiva svolta nel corso dell'udienza di convalida » l'esito della decisione è stato inevitabile, « delineandosi di conseguenza, in assenza di alternative giuridicamente ammissibili, il diritto del richiedente protezione a riacquisire lo stato di libertà personale mediante conduzione in Italia ».

In disparte dunque le più diffuse censure che possono venire in gioco in ordine all'indecente Protocollo di cui sopra, siccome dichiarate assorbite nel caso di specie, ciò che rileva in questo caso è la sconcertante affermazione del Ministro, secondo la quale la decisione costituisce “una *sentenza* abnorme”, giacché “non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi”, perché “è la politica che esprime la volontà popolare”.

Ma l'impudicizia non basta, giacché il pensiero viene ribadito in data odierna nei termini che seguono: "il governo non vuole imporre un bel niente, se non la regola della separazione dei poteri. **Comunque si, il giudice dev'essere solo la bocca della legge**, altrimenti interferisce con il potere legislativo, espressione della volontà popolare, alla quale deve rispondere".

La bocca della legge; sconcertante.

Ancora una volta (come accaduto di recente in materia di captazioni telefoniche in materia di criminalità organizzata) il governo sembra proporsi di ricorrere con decretazione di urgenza all'interpretazione autentica di una normativa di nuovo conio, evidentemente in contrasto con i principi sovranazionali. Oppure chissà; staremo a vedere.

Qualcuno diceva che "rigore c'è quando arbitro dà", ma faceva l'allenatore, e il rigore si tira dall'area di un campo di calcio; con speculare petizione di principio, un Ministro della Repubblica afferma oggi che la decisione sul *rigore* non spetti al potere giudiziario (con tutti i corollari che ne seguono: impugnazioni, questioni pregiudiziali, di legittimità costituzionale, etc.), ma alla politica. Diverse concezioni del *rigore*.

Eppure, com'è noto (sent.n.356/1996), "in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali". **L'interpretazione è affare del giudice, nel rispetto delle leggi e delle fonti.** Così, chiamata su altro fronte a verificare la compatibilità del Protocollo (art.4, comma 3) con la Direttiva 2013/32 e la conseguente decisione assunta lo scorso 4 ottobre dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea – Grande Sezione, causa C-406/22, la giudice romana ha affermato che "**è chiaro, pertanto, che alla luce dell'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione fornita dalla citata sentenza, non è possibile designare come sicuro un Paese dove si ricorre alla persecuzione quale definita dall'articolo 9 della direttiva 2011/95, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti verso categorie di persone o vi siano minacce dovute alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto anche internazionale o interno di parti del suo territorio**". E' appena il caso di aggiungere che la decisione sgradita al Ministro è stata replicata con analoghe motivazioni da altri giudici della stessa Sezione romana, specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione.

Da qualche giorno abbiamo un reato universale, la gpa; qui invece si invocano ristretti orizzonti. Tutto in famiglia, possibilmente *intra moenia*.

Mentre scrivo fuori piove, e non si ferma più. Come la grandine che cade sul diritto, sulla dignità delle persone.

Con le parole del Ministro: “se noi ritenessimo che non sono sicuri i Paesi dove vigono delle regole che noi abbiamo ripudiato come la pena di morte allora neanche gli Stati Uniti sarebbero sicuri. Queste sono questioni di alta politica e non possono, non devono e non saranno lasciate alla magistratura”. Dice qualcosa, l’art.697 c.p.p.?

P.S.; qualche anno fa gli USA rifiutarono estradizione ed espulsione (che alla fine fu concessa) verso l’Italia di una persona destinataria del regime differenziato nel nostro Paese.

Michele Passione